



SEGESTA GESTIONI S.R.L.



CONVENZIONE TRA L' AZIENDA SOCIO–SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI E LA SOCIETA' SEGESTA GESTIONI S.R.L. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A PAZIENTI VENTILATI PER IL TRAMITE DELLA S.C. ANESTESIA TERRITORIALE E CURE PALLIATIVE.

TRA

Azienda Socio–Sanitaria Locale ASL N.1 Sassari con sede legale in Sassari, Via Cattalochino 11, codice fiscale e partita IVA 02884000908, nella persona del Commissario Straordinario Ing. Paolo Tauro, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata “ASL n.1 di Sassari”;

E

Segesta Gestioni s.r.l. – con sede in Viale Cassala 22, 20143 Milano in persona del suo procuratore Dott. Andrea Ena, domiciliato per la carica presso la sede della struttura Rsa San Nicola sita a Sassari, Via Piandanna 4/G. (di seguito “Segesta”);

ASL e Segesta saranno di seguito indicate singolarmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”.

PREMESSO

- che Segesta è una Società appartenente al Gruppo Korian che dispone di numerose residenze sanitarie assistenziali, tra le quali la RSA San Nicola di Sassari (di seguito RSA San Nicola);
- che Segesta necessita di prestazioni rianimatorie, e fisiatriche per i pazienti ventilati in RSA San Nicola affetti in particolare da Sclerosi Laterale Amiotrofica, consistenti in cure qualificate come interventi di assistenza sanitaria che prevedono trattamenti medici specialistici, finalizzati a limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana;
- che per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra Segesta ha richiesto la collaborazione della ASL n.1 di Sassari;
- che ASL n.1 di Sassari si è resa disponibile ad assicurare le prestazioni richieste da Segesta autorizzando i dipendenti coinvolti a prestare tali attività al di fuori del normale orario di servizio

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

La ASL n.1 di Sassari tramite gli specialisti della S.C. Anestesia Territoriale e Cure Palliative, si impegna a garantire a Segesta, verso corrispettivo, il sistema di prestazioni assistenziali rianimatorie, per i pazienti ventilati in carico alla RSA San Nicola secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 2 - Modalità e obblighi delle Parti

Il personale medico della S.C. Anestesia Territoriale e Cure Palliative, dovrà assicurare a Segesta presso la RSA San Nicola, le prestazioni di cui al precedente art. 1 ed ogni altro adempimento o attività comunque connessi alle predette prestazioni.

L'equipe dovrà svolgere le attività, di cui all'art. 1 con la massima diligenza richiesta ad un operatore del settore e in considerazione della natura della prestazione, sulla base di un programma preventivo delle attività, concordato tra la Direzione Sanitaria della ASL n.1 di Sassari e la Direzione della RSA San Nicola che preveda, al massimo, un accesso mensile. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, Segesta si impegna a corrispondere alla ASL n.1 di Sassari il compenso orario di euro 80,00 lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio aziendale per il Medico rianimatore.

A garanzia della copertura assicurativa dei rischi inerenti l'attività svolta dal personale dipendente della ASL n.1 di Sassari per conto della Segesta, quest'ultima dichiara espressamente di essere in possesso di conforme polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, con adeguati massimali.

La ASL n.1 di Sassari si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a far rispettare al proprio personale coinvolto nello svolgimento dei servizi presso la RSA San Nicola il regolamento interno da quest'ultima applicato e le relative norme di sicurezza.

La ASL n. 1 di Sassari si impegna a manlevare e a tenere indenne Segesta da qualsiasi richiesta, sia a titolo giudiziale che stragiudiziale, avanzata nei confronti di quest'ultima da parte dei dipendenti e/o lavoratori e/o altre tipologie di lavoratori impiegati dall'ASL n.1 di Sassari nell'esecuzione del presente contratto, aventi ad oggetto la richiesta di differenze retributive o l'assolvimento di qualsivoglia onere di natura giuslavoristica.

Segesta si impegna, per il tramite di RSA San Nicola, ad assicurare all'equipe dell'ASL n.1 di Sassari le condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività secondo le linee-guida, i protocolli e le best-practices concordate con l'equipe e approvate dalla direzione sanitaria della stessa RSA San Nicola. Segesta si impegna, inoltre, per il tramite di RSA San Nicola, a fornire qualunque informazione e documentazione che si ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei pazienti e la migliore effettuazione delle prestazioni da eseguire.

Segesta si impegna e dichiara che il Regolamento in materia di sicurezza fatto rispettare dai propri dipendenti, è conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. Le prestazioni del personale medico di ASL n.1 di Sassari avverranno formalmente secondo la programmazione concordata tra le parti, salvo richieste estemporanee non prevedibili della Direzione medica della Struttura.

ART. 3 - Modalità di rendicontazione dell'attività

L'avvenuta esecuzione della Prestazione sarà certificata dalla S.C. Anestesia Territoriale e Cure Palliative, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante gli accessi effettuati presso la RSA San Nicola, la loro durata e il nominativo dei componenti che vi hanno preso parte (rendiconto mensile).

ART. 4 – Modalità di liquidazione dei compensi

Il rendiconto mensile vistato, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni, sarà inoltrato dalla S.C. Anestesia Territoriale e Cure Palliative al competente Servizio Gestione Risorse Economico - Finanziarie, che provvederà all'emissione della relativa fattura entro 5 giorni, oltre che, per conoscenza, al Servizio Affari Generali della ASL n.1 di Sassari competente. Segesta, ricevuta la fattura mensile dalla ASL n.1 di Sassari presso la direzione gestionale della RSA San Nicola, procederà alla liquidazione, entro il trentesimo giorno dal ricevimento mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Ordinario intestato alla ASL n.1 di Sassari che verrà formalmente comunicato.

ART. 5 - Durata

La presente convenzione avrà durata di 1 (uno) anno con decorrenza dalla data del 01.06.2025.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Essa potrà essere modificata ed integrata per iscritto nel tempo alla luce di eventuali nuove esigenze operative delle parti.

ART. 6 - Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 90 gg. notificato mediante raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica certificata.

Nel caso di recesso da parte di Segesta, la ASL n.1 di Sassari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Nel caso di recesso da parte di ASL n.1 di Sassari, Segesta, avrà diritto a ricevere le prestazioni oggetto della presente convenzione da parte della ASL n.1 di Sassari fino alla data di efficacia di recesso.

ART. 7 - Trattamento dati personali

La ASL n.1 di Sassari presta piena garanzia di trattare i dati personali nel rispetto della normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza. I dati personali comunicati alla ASL n.1 di Sassari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità di Segesta, e non potranno essere utilizzati da ASL n.1 di Sassari per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le Parti.

Il Titolare provvederà a nominare la ASL n.1 di Sassari quale responsabile esterno del trattamento con apposito allegato alla presente convenzione. La ASL n.1 di Sassari si impegna, fin dalla sottoscrizione

della convenzione, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo legittimerà la parte non inadempiente a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

ART. 8 – Legge applicabile e Foro competente

La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 9 - Decreto Legislativo 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti

La ASL n.1 di Sassari dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni ed è consapevole che tale Decreto prevede la responsabilità diretta di Segesta, per i reati commessi, tra gli altri, dai suoi dipendenti, consulenti, fornitori e altre terze parti in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La ASL n.1 di Sassari dichiara di essere stata informata che è possibile ottenere copia cartacea ed integrale di tutta la documentazione predisposta in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, rivolgendosi direttamente a Segesta, oltre a poter visionare e scaricare l'intera documentazione sul sito internet. La ASL n.1 di Sassari si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel Decreto e ai principi richiamati dal Codice Etico di Segesta. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto e/o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente convenzione e legittimerà Segesta, a risolvere la stessa con effetto immediato ex art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

ART. 10 - Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare con riservatezza, per tutta la durata della presente convenzione e per i 3 anni successivi alla sua cessazione per qualsivoglia ragione avvenuta, ogni informazione relativa all'altra Parte di cui è entrata in possesso a causa dell'esecuzione della presente convenzione e ad adottare ogni misura idonea ad impedirne la comunicazione e/o la diffusione non espressamente autorizzate.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente art. 10, la parte non inadempiente avrà diritto di risolvere la convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in aggiunta al diritto di richiedere il risarcimento del danno subito.

ART. 11 - Disposizioni Finali

La presente convenzione, composta da n.4 pagine e da 11 articoli, viene redatta in triplice copia originale e verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA ASL N.1 SASSARI
Il Commissario Straordinario
Ing. Paolo Tauro

SEGESTA GESTIONI S.R.L
Il Procuratore
Dott. Andrea Ena